

SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST

Rep. n. 124 del 16/11/2016

ATTO DI CONVENZIONE PER il progetto "PITA Progetto di intervento terapeutico in acqua"

L'anno 2016 addì 16 (sedici) del mese di Novembre in Sesto Fiorentino presso la sede della Società della Salute Fiorentina nordovest, Via Gramsci 561

fra

Società della Salute Fiorentina Nordovest, che in seguito sarà indicata con l'acronimo SdS, partita IVA/codice fiscale 05517 820485, rappresentata dal Direttore Dott. Franco Doni, nato a Firenze il 16/07/1964 domiciliato per la carica in Sesto Fiorentino Via Gramsci, 561

e

l'associazione di promozione sociale "ASTROLABIO – Associazione sportiva dilettantistica" che in seguito sarà chiamata associazione, partita IVA/codice fiscale 05302370480 con sede legale in Firenze Via Arnolfo 4 r., iscritta nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale ai sensi della L. 383/2000 e della L.R. n. 42/2002, (Articolazione provinciale di Firenze) n° 83 del 07/02/2005, rappresentata dalla signora Angela Manzani nata a Firenze il 21/06/1963 in qualità di legale rappresentante dell'associazione,

Premesso

- Che la Legge 7/12/2000 n. 383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" e la Legge Regione Toscana 9/12/2002 n. 42 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale" riconoscono e promuovono il ruolo dell'associazionismo e che la Regione Toscana e gli enti locali agevolano la partecipazione delle associazioni di promozione sociale al perseguimento delle finalità del sistema socio-assistenziale
- Che l'Associazione ha presentato in data 17/02/2016 il progetto denominato "Progetto di intervento terapeutico in acqua in casi di psicopatologia infantile grave – P.I.T.A. - attraverso il quale intende concorrere a favorire esperienze sportive e culturali nell'ambito socio-sanitario, a sostegno di bambini affetti da Disturbi Generalizzati dello Sviluppo (DSM IV) e da altre tipologie di handicap, come momento di incontro, crescita e formazione mediante lo svolgimento di attività gioco e sport in acqua.
- Che l'Associazione Astrolabio risulta iscritta nel registro dell'associazionismo ai sensi delle L. 383/2000 e L.R.T. n. 42/2002 con provvedimento n. 83 del 07/02/2005.
- Che lo svolgimento delle attività previste dal progetto nei confronti di terzi è previsto dallo statuto della associazione .

- Che le suddette attività rivestono carattere integrativo rispetto al servizio/ ai servizi realizzati dalla SdS a favore dei minori disabili e delle loro famiglie.

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ART. 2 - OGGETTO

L'Associazione ASTROLABIO si impegna a svolgere le attività di Intervento terapeutico in acqua in casi di psicopatologia infantile grave come in dettaglio indicate nel Progetto presentato in data 17/02/2016 (allegato sotto la lettera A) quale parte integrante della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto sono individuati rispettivamente dalla SdS nelle persone della Coordinatrice del Servizio Sociale Professionale D.ssa Cristina Bandini, o suo delegato, e nella Responsabile della UFSMIA Zona Nord – Ovest D.ssa Angela Manna, o suo delegato, e dalla Associazione nella persona di Angela Manzani e Vito Maria Francesco Verna,

- vigilano sullo svolgimento delle attività,
- verificano i risultati delle attività svolte attraverso incontri periodici e relazioni riepilogative dell'attività svolta

realizzando le attività con le modalità specificamente indicate al paragrafo 11 del Progetto allegato.

Sulla base delle verifiche dei risultati delle attività i Responsabili del progetto per la SdS predisporranno una relazione annuale da sottoporre alla Direzione SdS.

ART. 3 – IMPEGNI DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna nello svolgimento del servizio:

- ad avvalersi prevalentemente delle attività prestate dai propri aderenti, in forma volontaria, libera e gratuita; in particolare la Associazione impiegherà :
 - n. 5 associati volontari
 - n. 8 soci collaboratori
- a fornire apposito elenco dei nominativi dei volontari e dei collaboratori, impegnandosi ad aggiornarlo ed a darne tempestiva comunicazione al responsabile SdS
- a garantire nei confronti del personale dipendente, il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale e assistenziale
- a dotare i soggetti impiegati nelle varie attività, di distintivo di riconoscimento
- a garantire il mantenimento delle condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo
- a verificare che volontari e collaboratori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e fruitori e che le attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

■
L'Associazione garantisce che i volontari impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse

L'organizzazione garantisce altresì l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 25bis del DPR 14.11.2002 n. 313 (T.U delle disposizioni in materia di casellario giudiziale) nei confronti di tutti gli operatori impiegati in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori

L'Organizzazione dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati, che abbiano esercitato poteri autoritativi negoziali per conto della SdS nei confronti della Organizzazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'Organizzazione si impegna altresì a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e ad attribuire incarichi ad ex dipendenti della SdS o degli enti consorziati che si trovino nella situazione sopra indicata, pena la risoluzione della presente convenzione e la applicazione delle ulteriori misure indicate dal comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001

ART.4 - SICUREZZA

Le attività si svolgeranno presso la Piscina Costoli di Firenze.

Per lo svolgimento delle attività è previsto l'uso di attrezzature e mezzi di proprietà dell'Organizzazione di cui l'organizzazione garantisce la idoneità e la rispondenza alle norme vigenti ivi comprese quelle relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

In relazione alla applicazione delle misure previste dal D. Lgs. 81/2008 le parti danno atto che le attività saranno svolte in locali che rientrano nella disponibilità dell'organizzazione.

Restano pertanto a carico della organizzazione gli obblighi di cui all'art. 3, comma 12 bis del D.Lgs. 81/2008 (per volontari con rimborso) ovvero dell'art. 21 (per collaboratori retribuiti) e tutti gli altri obblighi ed oneri derivanti dalla applicazione del decreto medesimo.

ART.5 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY

L'organizzazione avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'organizzazione è comunque obbligata a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni; sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri aderenti, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In forza della presente convenzione l'organizzazione accetta la nomina ed assume la qualifica di "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 29 del citato D.Lgs 196/2003 e s.m.i., impegnandosi a trattare i dati personali conferiti in conformità al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

L'organizzazione garantisce che gli associati inseriti nelle attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione Zurich, conservata in copia agli atti dell'ufficio.

ART. 7 – RISORSE FINANZIARIE

La SdS si impegna ad erogare all'Associazione la somma complessiva massima di € 7.000,00, con le modalità di seguito indicate:

in un'unica soluzione dopo la fine dell'anno scolastico cui la convenzione si riferisce.

L'Associazione si impegna a presentare insieme alla richiesta di liquidazione del suddetto importo, opportuno rendiconto documentato da pezze giustificative delle spese sostenute che la SdS provvederà a rimborsare nella misura massima sopra indicata.

L'associazione si impegna inoltre a trasmettere alla SdS prima dell'avvio della presente convenzione l'elenco dei beneficiari del progetto segnalati dai Servizi Sociali e divisi per comune di provenienza, e successivamente, con cadenza trimestrale a comunicare le eventuali variazioni rispetto all'elenco inviato. A conclusione del periodo oggetto della presente convenzione e in seguito alla relazione conclusiva verrà liquidato all'Associazione un ulteriore contributo nella misura massima di € 7.000,00 calcolando € 200,00 annui per ciascun utente indicato purché risulti aver frequentato l'attività per 2/3 dell'anno.

ART. 8 - DURATA

La presente convenzione avrà durata di anni 1 (uno) in corrispondenza dell'anno scolastico 2016/2017. Non è ammesso il rinnovo tacito e l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

ART. 9 - SPESE

La registrazione è prevista in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Per l'Associazione
Il Presidente

Per la Società della Salute
Il Direttore
Franco Doni